

## LO STATO

### Origine dello Stato e i suoi elementi

#### Costitutivi: Popolo, Territorio, Sovranità

Gli uomini e le donne hanno sempre cercato di organizzarsi in società o comunità perché, associandosi con i propri simili e rispettando le norme che attribuiscono **diritti** e **doveri** ai singoli componenti, possono raggiungere fini che diversamente sarebbero loro preclusi. Non tutte le organizzazioni sociali debbono però necessariamente configurarsi come Stati; infatti lo Stato è solo una delle numerose **organizzazioni sociali** rilevanti giuridicamente. Lo Stato è un fenomeno che si è affermato in un determinato momento dell'evoluzione storica dell'umanità, sostituendosi a forme di vita sociale più semplici, in cui il legame principale era il vincolo di parentela: famiglie, genti, tribù. In questi organismi esisteva un capo o <<sovrano>>, che era normalmente il più anziano o il più potente della comunità, al quale tutti obbedivano. Tuttavia non sempre questi organismi erano in grado di soddisfare le esigenze di vita collettiva e di garantire la sicurezza dei loro membri. Per questo tendevano a unirsi in organizzazioni più complesse, in cui il legame principale non era più la parentela, ma la **subordinazione a un potere supremo**.

Si può perciò cominciare a parlare di Stato solo in società più evolute e complesse nelle quali si costituì, pur con caratteristiche differenti, un'organizzazione stabile di un gruppo di persone sopra un territorio, vincolate da un rapporto di subordinazione a un supremo potere d'imperio per ottenere la difesa esterna e la convivenza pacifica e cioè per raggiungere quegli scopi e svolgere quei compiti che solo una collettività organizzata è in grado di assolvere. Da questa descrizione si può desumere la nozione di Stato:

**lo Stato è l'organizzazione di un popolo sopra un territorio, sotto un unico potere d'imperio.**

Partendo da questa definizione, si possono quindi ricavare i tre elementi che contraddistinguono lo Stato:

- il **popolo**, gruppo sociale organizzato, che è l'**elemento personale**;
- il **territorio**, il luogo dove si stabilisce il gruppo sociale, che è l'**elemento materiale**;
- la **sovranità**, potere d'imperio a cui si sottopone il gruppo sociale, che è l'**elemento formale**.

#### <<Stato apparato>> e <<Stato comunità>>

L'espressione **Stato apparato** indica il complesso degli organi, enti e uffici che compongono la struttura giuridico-costituzionale e amministrativa dello Stato in quanto principale persona giuridica pubblica (**Stato persona**) che opera sul territorio nazionale insieme con tutti gli altri enti pubblici.

Essa ricomprende tutte le istituzioni pubbliche che sono presenti all'interno della Repubblica italiana.

Il concetto di **Stato comunità** sta a indicare l'insieme della **società civile** che vive e opera in Italia e che si esprime attraverso le varie **formazioni sociali** che compongono la collettività nazionale: famiglie, associazioni, società commerciali e non commerciali, partiti, sindacati, scuole, confessioni religiose, e ogni altra istituzione o ente dove si svolge la vita associata e si sviluppa la personalità dell'uomo e del cittadino.

### IL POPOLO

**Popolo è l'insieme delle persone che appartengono allo Stato e che vengono chiamate cittadini.**

**Stranieri** sono invece coloro che appartengono a Stati esteri e **apolidi** coloro che non hanno la cittadinanza di alcuno Stato.

Chi è **cittadino** di uno Stato fa parte del popolo di quello Stato pur non vivendo abitualmente all'interno del suo territorio; non ne fanno parte invece, neppure abitandovi regolarmente con permesso di soggiorno o in base alla residenza, né gli stranieri né gli apolidi, che, tuttavia, concorrono – in tale ipotesi – a formare la **popolazione**, concetto che nel linguaggio giuridico è ben diverso da quello di popolo.

La **popolazione** di uno Stato è, infatti, l'insieme di tutte le persone che sono presenti sopra il suo territorio, siano essi cittadini o stranieri o apolidi.

In diritto assume un significato distinto da quello di popolo anche il termine **nazione**, che sta a indicare **l'insieme delle persone, appartenenti o meno a uno stesso Stato, che sono legate da una comunanza di sangue, di lingua, di religione, di tradizione, di costumi.**

Si tratta, dunque, di un concetto etnico-sociale.

Vi sono Stati i cui cittadini, in prevalenza, appartengono a un'unica nazione: un esempio può essere l'Italia, dove peraltro sono presenti anche consistenti minoranze etniche-tedesche, slovene, ladine, albanesi e le nuove generazioni di immigrati. Questi Stati si dicono **uninazionali**.

Vi sono Stati in cui i cittadini appartengono a diverse nazioni, come la Svizzera, nel cui territorio – i cantoni – convivono popolazioni di nazionalità francese, tedesca, italiana e gruppi etnici di stirpe ladina, con lingue, tradizioni e costumi diversi. Questi Stati si dicono **plurinazionali**.

## La cittadinanza

**La cittadinanza è l'appartenenza di una persona a uno Stato.**

Essa ha grandissima importanza nel campo del diritto, perché comporta uno **status** al quale sono connessi tutta una serie di diritti e di obblighi.

Secondo le nostre leggi:

- il cittadino ha il godimento **sia dei diritti civili sia di quelli politici**
- il cittadino gode della **protezione diplomatica** del proprio paese
- il cittadino **non può essere espulso** dal proprio Stato
- **non è ammessa**, in linea di massima – cioè salvo che sia espressamente prevista da convenzioni internazionali, e sempre che non si tratti di reati politici, **l'extradizione** del cittadino (cioè la sua consegna all'autorità giudiziaria di uno Stato straniero per essere giudicato di reati commessi sul territorio di questo).

La cittadinanza comporta anche dei **doveri**, che sono fondamentalmente quelli della **fedeltà** e dell'**obbedienza**.

## Acquisto della cittadinanza

Ogni Stato detta regole particolari per l'**acquisto della cittadinanza**. Per il nostro ordinamento, l'acquisto della cittadinanza, può avvenire nei modi indicati di seguito.

**Per nascita.** E' cittadino italiano:

- **per diritto di sangue (iure sanguinis)** il figlio – legittimo o naturale riconosciuto – **di padre o di madre cittadini**, al quale è assimilato il figlio minore adottivo;
- **per diritto di luogo (iure loci)**, chi è **nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o che non trasmettano al figlio**, per la legge del loro Stato, **la propria cittadinanza**.

**Per opzione.** Diventa cittadino italiano per propria scelta:

- **lo straniero o l'apolide discendente da padre o madre o avo che siano stati cittadini italiani per nascita;** egli acquista la cittadinanza se:
  1. presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; ovvero:
  2. assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; ovvero:
  3. al raggiungimento della maggiore età, se risiede legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- **lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età,** se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana **entro un anno da tale data.**

**Per matrimonio. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano** acquista la cittadinanza italiana quando **risiede da almeno sei mesi in Italia,** ovvero **dopo tre anni dalla data del matrimonio.** La cittadinanza si acquista con decreto del ministro dell'Interno, su domanda dell'interessato.

Precludono tuttavia l'acquisto della cittadinanza per matrimonio:

- la condanna per delitti contro la personalità dello Stato;
- la condanna a una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione per un delitto non colposo.

**Per naturalizzazione.** La cittadinanza italiana **può essere concessa,** con decreto del presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministero dell'Interno:

- **allo straniero o all'apolide che risiede legalmente in Italia da un determinato numero di anni,** e cioè:
  1. da almeno **tre anni** se si tratta: **a.** di straniero discendente da padre, madre o avo che siano stati cittadini italiani per nascita; **b.** di straniero nato in Italia;
  2. da almeno **quattro anni,** se si tratta di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;
  3. da almeno **cinque anni,** se si tratta di un apolide;
  4. da almeno **dieci anni,** se si tratta di uno straniero, all'infuori delle cedenti ipotesi.

## Il territorio

Il territorio è l'**elemento materiale** dello Stato

**Il territorio è lo spazio nel quale lo Stato esercita il suo potere sovrano, spazio comprendente, oltre alla terraferma, l'atmosfera sovrastante il suolo, il sottosuolo e il mare territoriale.**

**La terraferma e le acque.** Lo Stato fa valere la sua sovranità sulla terraferma e su fiumi, laghi, mari interni entro limiti che si chiamano **confini.**

I confini possono essere **naturali** (montagne, corsi d'acqua), **artificiali** (cippi, reti metalliche e simili) o **geografici** (un parallelo, un meridiano).

**L'atmosfera.** La sovranità dello Stato si estende allo spazio aereo sovrastante la superficie terrestre delimitata dai confini e il mare territoriale, fino a quell'altezza dove si può effettivamente esercitare.

**Il sottosuolo.** Qui la sovranità dello Stato si estende entro i limiti giustificati dall'interesse pubblico.

**Il mare territoriale.** E' **mare territoriale** la zona di acqua adiacente alla costa, che è soggetta alla sovranità dello Stato. Al di là del mare territoriale si estende il **mare libero**, comune a tutti gli Stati, che liberamente ne possono usare.

La legislazione italiana fissa l'estensione del mare territoriale in **12 miglia marine** (22,222 Km).

**Il territorio flottante.** Si considera inoltre territorio statale il cosiddetto **territorio flottante**, costituito dalle navi e dagli aerei **appartenenti allo Stato**.

A questo punto, però, occorre fare una distinzione:

- le navi da guerra e gli aerei militari costituiscono territorio dello Stato di appartenenza ovunque si trovino;
- le navi mercantili e gli aerei civili, invece, costituiscono territorio dello Stato di appartenenza soltanto qualora si trovino in acque o spazi atmosferici non soggetti a sovranità di alcuno Stato straniero (mare aperto e spazio aereo libero).

### **Extraterritorialità e immunità**

Legati al concetto di territorio sono gli istituti della **extraterritorialità** e dell'**immunità**: rappresentano un'eccezione al principio della territorialità del diritto, in base al quale il diritto dello Stato si applica nei limiti del suo territorio, entro i quali è escluso il diritto di ogni altro Stato.

Si ha **extraterritorialità quando una cosa, che si trova nel territorio di uno Stato, è considerata come situata in quello di un altro Stato**. Ne abbiamo un esempio nel caso dell'Onu, la cui sede a New York, negli Stati Uniti d'America, gode del privilegio dell'extraterritorialità: tutti i fatti che avvengono all'interno del Palazzo dell'Onu si considerano non soggetti alle leggi degli Usa.

Si ha **immunità quando lo Stato limita i suoi poteri nei confronti di persone o cose che si trovano sul suo territorio**. Se ne ha un esempio nei privilegi concessi agli agenti diplomatici stranieri, per cui, fra l'altro, non è consentito all'autorità dello Stato di introdursi nel palazzo sede dell'ambasciata senza l'autorizzazione del diplomatico che vi dimora. Il palazzo è però territorio dello Stato in cui si trova e ogni fatto che avviene in esso si considera compiuto nel territorio di questo Stato.

### **La sovranità**

La sovranità è l'**elemento formale** dello Stato.

**La sovranità è il potere d'imperio originario, esclusivo e incondizionato che spetta allo Stato sopra tutti coloro che dello Stato fanno parte.**

La sovranità ha i seguenti caratteri:

- è **originaria**, in quanto sorge con il costituirsi dello Stato;
- è **incondizionata**, in quanto, all'interno dello Stato, essa non incontra alcun limite giuridico.

## Soggetto della sovranità

Abbiamo detto che la sovranità spetta allo Stato: **soggetto della sovranità dal punto di vista del diritto e quindi lo Stato, concepito come persona giuridica.**

## Contenuto della sovranità. Le tre funzioni dello Stato

La sovranità dello Stato si esplica attraverso tre **funzioni** aventi diverso contenuto, tradizionalmente indicate come i **tre poteri dello Stato**:

- la **funzione legislativa**;
- la **funzione amministrativa (o esecutiva)**;
- la **funzione giurisdizionale (o giudiziaria)**.

La **funzione legislativa provvede all'emanazione di norme giuridiche.**

La **funzione amministrativa o esecutiva provvede ad applicare e far applicare nei casi particolari e concreti le norme generali e astratte, per il conseguimento dei fini dello Stato.**

Attraverso l'amministrazione lo Stato perviene alla soddisfazione dei bisogni della collettività, che costituiscono la ragione stessa della sua esistenza.

La **funzione giurisdizionale o giudiziaria provvede ad accertare** – attraverso i giudizi – **quale sia il contenuto delle norme generali e astratte di fronte ai casi concreti, mediante la risoluzione delle controversie sorte nei rapporti sociali e la repressione dei reati.**

Le tre funzioni dello Stato, legislativa, amministrativa e giurisdizionale, si esplicano attraverso l'emanazione di **atti** che assumono, per ciascuna di esse, forma, denominazione ed efficacia giuridica diverse:

- l'**atto legislativo** è la **legge**;
- l'**atto amministrativo** è, di solito, il **decreto** o il **regolamento**;
- l'**atto giurisdizionale** è la **sentenza**.

## I fini e la personalità giuridica dello Stato

Abbiamo detto che lo Stato nasce per il conseguimento di finalità collettive, che sono la sua stessa ragione d'essere.

I **compiti essenziali dello Stato** sono, secondo una tradizione consolidata:

- la **difesa dall'esterno**;
- la **tutela dell'ordine interno**;
- l'**amministrazione della giustizia**;
- il **processo civile, intellettuale, fisico ed economico della collettività**.

L'attività che lo Stato esplica per il raggiungimento dei primi tre fini indicati è detta **giuridica**. Quella tendente al quarto fine è detta **sociale**.

L'importanza di quest'ultima è andata progressivamente aumentando negli Stati moderni, così da apparirci, oggi, l'attività di gran lunga prevalente per estensione e intensità. Infatti si parla di **Stato sociale**, o **Welfare State**, per evidenziare l'importanza che ha assunto l'attività svolta dallo Stato per favorire il progresso civile, intellettuale, fisico ed economico della collettività.

In Italia, soprattutto a partire dagli anni Ottanta del Novecento, si è avvertita con forza la necessità di una **riforma dello Stato sociale**, consistente nel ripensare alla funzione complessiva dello Stato e degli enti pubblici, territoriali e non territoriali, nei confronti, della comunità, tenuto conto dell'esigenza di

**razionalizzare la spesa pubblica**, eliminando gli sprechi, e di **offrire servizi più qualificati ed efficienti agli utenti**, evitando le disfunzioni e riducendo – per quanto possibile – il **debito pubblico**.

### Personalità giuridica dello Stato

Secondo la moderna concezione, lo **Stato è una persona giuridica pubblica**, ossia un soggetto di diritto: è, anzi, la più importante persona giuridica, dalla quale tutte le altre, pubbliche o private, ricevono il riconoscimento. Sono, per esempio, persone giuridiche pubbliche le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali. (Province e Comuni).

La personalità giuridica dello Stato si manifesta tanto nei rapporti interni quanto in quelli internazionali: fanno dunque capo allo Stato una serie di diritti e di obblighi sia verso i suoi cittadini sia verso tutti gli altri Stati.

E' da osservare, tuttavia, che l'**acquisto della personalità**, nei due campi, non avviene allo stesso modo né contemporaneamente.

Nei **rapporti interni** lo Stato acquista la personalità all'atto stesso in cui si costituisce, in cui pone se stesso esercitando la sua sovranità.

Nei **rapporti internazionali**, invece, l'acquisto avviene per effetto del riconoscimento dello Stato da parte degli altri Stati.

Si può dunque verificare il caso di Stati come la Cina che sono stati riconosciuti solo in un momento successivo, o il caso di Stati come Israele e lo Stato palestinese, rappresentato dall'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), che, storicamente, hanno avuto non poche difficoltà per ricevere il riconoscimento, sia reciproco sia internazionale.

### L'organizzazione dello Stato

Come ogni persona giuridica, lo Stato si avvale di propri **organi**. Già sappiamo che si chiamano **organi** gli strumenti con i quali una persona giuridica opera e intrattiene rapporti, cioè le persone fisiche la cui volontà e attività sono volontà e attività della persona giuridica stessa.

Le persone fisiche per mezzo delle quali lo Stato agisce prendendo quindi il nome di **organi (organi dello Stato)**.

Degli organi dello Stato si hanno diverse classificazioni.

**Organi costituzionali e non costituzionali. Costituzionali** sono quelli che **esercitano le più alte funzioni dello Stato e dei quali la Costituzione stessa regola la formazione e le attribuzioni**; sono considerati **essenziali** per la vita democratica della Repubblica. Risultato, tali, nel nostro ordinamento, il presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo e la Corte costituzionale.

Al Parlamento e al Governo sono associati come **organi ausiliari** il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Questi organi sono chiamati più propriamente **organi di rilievo costituzionale**.

**Organi non costituzionali** sono tutti gli altri: questi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, si trovano sempre subordinati, in via gerarchica, a un organo costituzionale; per esempio, i prefetti, i dirigenti dei Centri servizi amministrativi (ex provveditorati agli studi).

**Organi legislativi, amministrativi (o esecutivi) e giurisdizionali.** Si denominano così a seconda della natura della funzione svolta; ne sono esempio, rispettivamente, il Parlamento, il Governo, i tribunali.

**Organi individuali (o monocratici) e organi collegiali.** I primi sono quelli formati da **una sola persona** (per esempio, il presidente della Repubblica, i singoli ministri). I secondi sono quelli costituiti da **una pluralità di persone** che concorrono paritariamente e simultaneamente all'esercizio della funzione assegnata (per esempio, le Camere, il Consiglio dei ministri, i Consigli comunali, provinciali e regionali).

**Organi semplici e complessi.** Si dicono **semplici o complessi** a seconda che costituiscano una unità inscindibile, oppure risultino da un insieme di organi, i quali restano tuttavia distinti per talune funzioni. Il presidente della Repubblica, i ministri, i prefetti sono esempi di organi semplici. Esempi di organi complessi si hanno nel Governo (composto dal presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri e dal Consiglio dei ministri).

**Organi centrali e locali.** I primi estendono la loro competenza a tutto il territorio dello Stato (per esempio, presidente della Repubblica, Parlamento, Corte di cassazione); i secondi hanno una competenza limitata a una parte del territorio, che si chiama **circoscrizione** (per esempio, sindaci, prefetti, tribunali).

**Organi attivi, consultivi, di controllo.** E' questa, propriamente, una sottodistinzione degli organi amministrativi. Sono **attivi** quegli organi che hanno il compito di emanare i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini dello Stato (per esempio, i ministri, i prefetti); **consultivi** quelli che sono chiamati a dare **pareri** agli organi attivi sulla legittimità e sull'opportunità degli atti da compiere (per esempio, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Consiglio di Stato); di **controllo** quelli ai quali è affidato il compito di esaminare se gli atti degli organi attivi siano conformi alla legge e, in certi casi, al criterio dell'opportunità (per esempio, Corte dei conti).

### **Stato e forme di Governo**

Poiché lo Stato è una collettività di persone organizzate sotto una potestà di imperio, e poiché i suoi elementi mutano nel tempo, non esistono Stati uguali, ma diversi tipi di Stato, caratterizzati dal diverso modo in cui viene impostato di volta in volta il **rapporto tra governanti e governati**, oppure da altre particolarità che toccano anche le **modalità di esercizio della sovranità**.

Si distingue così tra **forme di Stato**, con riferimento sia alla struttura dello Stato sia al rapporto tra sovranità da un lato e popolo e territorio dall'altro (rapporto governanti-governati), e **forme di governo**, con riferimento al modo in cui la sovranità viene esercitata.

### **Forme di Stato: Stato unitario e Stato federale**

Rispetto alla **struttura**, si distinguono due fondamentali forme di Stato: lo Stato unitario e lo Stato federale.

**Lo Stato è unitario quando un unico popolo è organizzato sopra un unico territorio sotto un'unica sovranità:** gli enti territoriali nei quali solitamente lo Stato unitario si riparte (come Regioni, Province, Comuni) sono sforniti di sovranità, essendo i loro poteri derivati dall'autorità dello Stato e non originari. E' questa la forma maggiormente diffusa, assunta anche dallo Stato italiano, nella quale l'idea di Stato si realizza più compiutamente, ma che oggi viene messa in discussione, non solamente in Italia, perché ritenuta inadeguata alle crescenti esigenze di autogoverno locale.

**Lo Stato composto o federale è uno Stato formato da più Stati (Stati federati o Stati membri), ciascuno dei quali ha un proprio popolo, un proprio territorio e una propria sovranità.** La sovranità degli Stati

membri è però sempre esclusivamente interna, non potendo essi entrare in rapporto diretto con Stati esteri. **Soggetto di diritto internazionale**, in altre parole, **è sempre e soltanto lo Stato federale**.  
Fra gli Stati federali esistenti attualmente ricordiamo la Germania, la Svizzera, gli Stati Uniti d'America.

### Lo Stato decentrato

Uno **Stato unitario** è anche lo **Stato decentrato**. Per intendere questo concetto occorre avere chiara la nozione di **accentramento** e di **decentramento**.

Si ha il sistema dell'**accentramento**, e si parla, per conseguenza, di **Stato accentrato**, **quando le attività che rientrano nelle funzioni statali sono riservate in misura larghissima agli organi centrali dello Stato**, e sono, quindi, limitati i poteri e le attribuzioni spettanti agli organi e agli enti pubblici diversi dallo Stato (come Regioni, Province, Comuni).

Si ha, al contrario, il sistema del **decentramento**, e si parla, perciò, di **Stato decentrato**, **quando agli organi locali e agli enti pubblici è data un'ampia sfera di attribuzioni e di poteri**.

Generalmente il decentramento si attua nel **campo amministrativo**

Meno frequentemente, accanto al decentramento amministrativo si attua un **decentramento della funzione legislativa (decentramento politico)**, che consente a enti pubblici di emanare proprie leggi per disciplinare materie di interesse locale. Questo è quanto avvenuto in Italia, dove le Regioni hanno competenze legislative proprie in alcune materie, mentre in altre vi è una competenza **concorrente** con quella dello Stato, che conserva anche una competenza esclusiva su determinate materie di interesse nazionale.

**Decentramento fiscale:** volto a concedere una vera autonomia tributaria alle Regioni e agli enti locali.

### Il Regime degli Stati

La forma di organizzazione che uno Stato assume in relazione alle ideologie in esso prevalenti in una determinata epoca storica prende il nome di **regime**. Sotto questo aspetto si contrappongono principalmente i **regimi democratici** e i **regimi autoritario-totalitari**.

**Democrazia** significa <<governo del popolo>>. Nel **regime democratico**, inteso in senso classico, si realizza quindi la concezione della **sovranità popolare**.

Suoi fondamenti essenziali sono i diritti di libertà dei cittadini, fra i quali, in primo luogo, la libertà di manifestare il proprio pensiero e quella di associarsi in partiti, il diritto di voto esteso a tutti i cittadini adulti (**suffragio universale**), l'effettiva possibilità delle minoranze di tramutarsi esse stesse in maggioranze (**alternanza**).

Il regime democratico può essere a democrazia diretta e a democrazia indiretta o rappresentativa.

Nella **democrazia diretta** gli atti di governo sono compiuti direttamente dal popolo.

Nella **democrazia indiretta** gli atti di governo sono compiuti da organi rappresentativi del popolo.

E' chiaro che nei grandi Stati l'unica forma di regime democratico realizzabile è quest'ultima, ma ciò non toglie che in essi possano sussistere taluni **istituti di democrazia diretta (referendum popolare e iniziativa popolare di legge)** previsti anche dalla nostra Costituzione.

I **regimi autoritari** si fondano, all'opposto, sul **principio di autorità** e, quindi, sulla completa subordinazione del cittadino allo Stato. Essi restringono grandemente le libertà personali e non riconoscono, in particolare, la libertà di manifestare il proprio pensiero, né quella di associarsi in partiti.

Possono assumere forme diverse: **regime di militari, regime di partito, dittatura personale**; i regimi militari e i regimi di partito tendono sempre a sfociare in una dittatura personale, e le dittature personali si appoggiano sempre, a loro volta, o all'elemento militare o a un partito.

Il regime di partito assume il nome di **regime totalitario** perché in esso lo Stato tende a ingerirsi nella totalità dei rapporti della vita sociale, limitando al massimo l'autonomia individuale.

Nel regime totalitario il principio autoritario viene spinto all'estremo, attraverso l'imposizione alla società di un'ideologia ufficiale, che ne esclude ogni altra, destinata a improntare la vita collettiva in ogni suo aspetto. Si pensi al fascismo in Italia o al regime instaurato da Hitler in Germania o allo stalinismo in Unione Sovietica.

Anche le diverse concezioni di **politica economica** si riflettono sul regime dei diversi Stati.

Si parla, così, di **regimi a economia liberista**, di **regimi a economia collettivista**, di **regimi a economia mista** a seconda che lo Stato segua un indirizzo di non intervento economico, di massimo intervento, di intervento più o meno moderato.

In un **regime a economia liberista** (o **individualista**) si mette in primo piano l'individuo che agisce per le proprie finalità e, reputandosi che l'interesse collettivo risulti automaticamente dal libero conseguimento degli interessi personali, si limita l'intervento statale nel campo economico, poiché ritenuto deleterio: si riconosce, per conseguenza, la proprietà privata e si accorda il massimo affidamento alla libera iniziativa privata. Le economie del mondo occidentale industrializzato, per esempio, si ispirano tendenzialmente e, a volte, prevalentemente, a questo tipo di orientamento di ideologia economica e politica.

In un **regime a economia collettivista** si pongono come esclusive le finalità collettive, alle quali vengono subordinate le azioni dell'individuo: la proprietà della terra e degli strumenti di lavoro è pubblica, la produzione e la distribuzione dei beni economici sono regolate direttamente dall'autorità dello Stato, in nome dell'interesse collettivo.

Nei decenni passati questo tipo di sistema politico-economico era diffuso nei regimi comunisti; attualmente, anche le repubbliche democratiche di ispirazione collettivista, come la Cina popolare e Cuba, si sono aperte ai principi del libero mercato.

Nei **regimi a economia mista** si riconoscono l'iniziativa privata e la proprietà privata, che ne è il presupposto, ma solo nella misura in cui ciò sia in armonia con le finalità collettive.

### **Forme di Governo: Monarchia e Repubblica**

Diversa configurazione assumono gli Stati anche in relazione alla **forma di governo**.

La dottrina, contrappone due forme di governo: **monarchia e repubblica**.

**Nella monarchia il potere sovrano viene attribuito direttamente al capo dello Stato, che lo esercita per diritto proprio** e non come rappresentante del popolo.

**Nella monarchia, al contrario, il capo dello Stato esercita i suoi poteri solo per delega del popolo e come rappresentante di questo.**

La **monarchia** si dice **assoluta** quando tutto il potere è accentrato nel monarca; si dice **costituzionale** quando l'esercizio della sovranità è ripartito fra il monarca e altri organi in posizione giuridica di parità; e tali organi ricevono i poteri, unitamente al monarca, direttamente dalla Costituzione.

### Governo costituzionale puro e Governo parlamentare

Nelle forme di governo diverse dalla monarchia assoluta, cioè nelle monarchie costituzionali e nelle repubbliche, la funzione legislativa è esercitata dal Parlamento.

Tuttavia, avviene spesso che questo organo eserciti, oltre a quella, una funzione di controllo sul potere esecutivo, **fissando l'orientamento della condotta politica del Governo**. Si parla allora di una forma di governo parlamentare, in contrapposizione alla forma **costituzionale pura**, nella quale il Parlamento si limita alla funzione legislativa.

Pertanto, la monarchia costituzionale può essere:

- **monarchia costituzionale pura**, nella quale il re nomina e revoca secondo la sua volontà i ministri, che sono responsabili esclusivamente di fronte a lui della propria azione di governo, e non di fronte al Parlamento;
- **monarchia parlamentare**, nella quale i ministri, pur essendo sempre nominati dal re, sono responsabili **anche verso il Parlamento**, del quale devono godere la **fiducia** per poter restare in carica. E' questa la forma tipica della monarchia inglese e la più diffusa fra le monarchie della nostra epoca.

Nella forma repubblicana, il governo costituzionale puro dà luogo alla figura della repubblica presidenziale. Si distinguono, così, due forme principali di repubblica:

- **repubblica presidenziale**, nella quale il capo dello Stato, eletto dal popolo, è anche capo del Governo, e nomina e revoca, secondo la propria volontà, i ministri, che sono **responsabili esclusivamente verso di lui**. Questa è la forma esistente negli Stati Uniti d'America;
- **repubblica parlamentare**, nella quale il capo dello Stato – che non è anche capo del Governo – è eletto solitamente dal Parlamento, e i ministri, pur essendo da lui nominati, sono essenzialmente **responsabili di fronte al Parlamento**. E' questa la forma assunta nel 1948 dalla Repubblica italiana.

### Diversi tipi storici di Stato

Lo Stato dell'epoca nella quale viviamo, cioè lo **Stato contemporaneo**, si è venuto delineando attraverso un'evoluzione secolare, le cui tappe sono segnate dall'affermarsi di tre altri tipi storici principali di Stato: lo Stato patrimoniale, lo Stato assoluto, lo Stato di polizia.

Lo **Stato patrimoniale** (o **medievale**) è tipico del sistema feudale istituito nel Medioevo, epoca in cui si considerava il popolo e il territorio come elementi del patrimonio del re.

Il rapporto tra governante e governati non può essere che il sudditanza.

Non esistono grandi Stati, ma piccole unità territoriali, i feudi.

**Il territorio viene considerato una proprietà privata del sovrano e le persone che vi abitano un semplice accessorio del territorio medesimo**. Sono dei semplici **sudditi**, **senza diritti**, né pubblici né privati.

Lo **Stato assoluto** si afferma dal XV secolo in poi, con la formazione dei grandi Stati nazionali, a partire dal regno di Francia.

Lo Stato assoluto ricostituisce l'unità del potere, che **si concentra nel monarca**, il quale se ne reputa **investito direttamente da Dio** ed è il vero **arbitro della vita collettiva: Stato e sovrano vengono quasi a identificarsi**, tanto che Luigi XIV ( il famoso Re Sole, che regnò in Francia dal 1643 al 1715) si sente in diritto di pronunciare la celebre frase: <<Lo Stato sono io>>.

Nel Settecento, il secolo <<riformatore>> per eccellenza, sotto l'influsso dell'illuminismo questa concezione si evolve in quella dello **Stato di polizia**, in cui **il sovrano, pur esercitando ancora il potere senza limiti giuridici, viene già concepito come organo dello Stato** e considera come **fine della sua azione di governo il benessere del popolo**.

In questo Stato vengono maggiormente tutelati i diritti individuali con una razionalizzazione delle norme giuridiche e un sistema fiscale più giusto.

Il re rimane interprete esclusivo delle necessità nazionali e detiene tutti i poteri, ma questa onnipotenza non è fine a se stessa, bensì è strumento della cosiddetta **ragione di Stato** per la sicurezza e il benessere del popolo.

### Lo Stato nell'età moderna e contemporanea

Nella seconda metà del Settecento, nuove correnti di idee, portano all'avvento dello **Stato moderno**, nel quale l'individuo assurge dalla condizione di suddito a quella di **cittadino, titolare, cioè, non solo di diritti privati, ma altresì di diritti pubblici**. Questi diritti vengono ufficialmente tutelati dalla **Corte costituzionale**.

Nella concezione moderna e contemporanea dello Stato la **sovranità non spetta più**, per diritto proprio, **al monarca, ma allo Stato stesso, che è soggetto di diritto**. Il capo dello Stato, non più arbitro della vita pubblica, esercita i poteri nei limiti stabiliti dalla legge, alla quale è tenuto a sottostare, come qualsiasi altra persona.

A questo, che è l'aspetto più evidente dello Stato contemporaneo, si devono aggiungere altre fondamentali caratteristiche che investono tanto l'organizzazione dello Stato quanto i rapporti fra Stato e cittadini. Tali caratteristiche si possono sintetizzare dicendo che oggi lo Stato è concepito come: **Stato costituzionale, Stato rappresentativo, Stato di diritto**.

### Lo Stato Costituzionale

**Lo Stato si dice costituzionale quando ha una Costituzione – ossia un complesso di norme fondamentali, generalmente scritte in un documento solenne – la quale attua il principio della pluralità degli organi costituzionali e quello della divisione dei poteri, riconoscendo l'uguaglianza giuridica dei cittadini e assicurando a questi una serie di diritti fondamentali.**

### il principio della pluralità degli organi costituzionali

perché uno Stato possa dirsi costituzionale occorre che le linee della sua organizzazione siano fissate in una legge e che tale legge offra al popolo alcune fondamentali garanzie, quali il riconoscimento dell'uguaglianza giuridica dei cittadini e la tutela di una serie di diritti individuali (libertà civili, libertà politiche ecc.).

condizione essenziale perché sussistono tali garanzie è che la Costituzione dello Stato attui il **principio della pluralità degli organi costituzionali** e quello della **divisione dei poteri**.

Nello Stato assoluto tutto il potere è accentrato nelle mani del re, il quale è legislatore, amministratore e giudice supremo. Il re si avvale di collaboratori (consiglieri del re), ma questi non sono che puri esecutori

dei suoi ordini. E' chiaro che, in queste condizioni, nessuna garanzia di uguaglianza e libertà è assicurata ai singoli, la cui sorte dipende unicamente dall'arbitrio di un solo individuo.

Nello Stato costituzionale, al contrario, **si trovano, accanto al capo dello Stato** (re o presidente della Repubblica), **altri organi fondamentali**, posti su un piano giuridico di parità, ciascuno dei quali ha una sfera di attribuzioni sue proprie, **derivanti dall'ordinamento giuridico**: sono il Parlamento, il Governo e la Corte costituzionale.

Questo, appunto, significa **pluralità degli organi costituzionali**. Inoltre, in uno Stato costituzionale agli organi della magistratura deve essere garantita piena autonomia e indipendenza da ogni altro potere.

### **Il principio della divisione dei poteri**

Il principio della pluralità degli organi costituzionali viene integrato e perfezionato da quello della **divisione dei poteri**; è **necessario che le tre funzioni** attraverso le quali si esplica la sovranità dello Stato, **legislativa, amministrativa e giurisdizionale, siano affidate a organi diversi e indipendenti**.

La ragione di tale principio va ricercata nel fatto che solo tenendo distinti i vari poteri si evitano quegli abusi che facilmente avrebbero luogo se un organo potesse svolgere funzioni diverse: per esempio, se l'organo amministrativo fosse anche giudice o legislatore.

### **Il principio di uguaglianza e il riconoscimento dei diritti individuali**

Pluralità degli organi costituzionali e divisione dei poteri sono le condizioni affinché siano assicurate al popolo alcune essenziali garanzie.

Prima fra queste è il **riconoscimento dell'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini**: ciò significa che **tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e tutti – salvo particolari eccezioni stabilite dalla legge stessa – hanno uguali diritti e uguali doveri**.

Nello Stato costituzionale non sono quindi concepibili privilegi accordati a ordini sociali (come accadeva negli Stati assoluti per la nobiltà e il clero), né discriminazioni politiche, razziali o religiose.

Questo principio è accolto dalla Costituzione italiana all'art. 3,, il quale proclama: <<Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali>>.

Al riconoscimento dell'uguaglianza dei cittadini, lo Stato costituzionale aggiunge quello di una serie di diritti individuali, che dichiara **inviolabili**.

### **Lo Stato rappresentativo**

**Lo Stato si dice rappresentativo nel senso che i suoi organi sono espressione degli interessi del popolo.**

Il carattere rappresentativo dello Stato si può realizzare in più modi: facendo sì che gli organi eletti direttamente dal popolo (per esempio, il sindaco nei Comuni o, a livello nazionale, il Parlamento che, per questo motivo, è l'organo rappresentativo per eccellenza) oppure da organi di elezione popolare (per esempio, il presidente della Repubblica italiana, eletto dal Parlamento) oppure che siano controllati da organi elettivi (per esempio, il Governo, che in Italia è soggetto al controllo parlamentare).

## Lo Stato di Diritto

**Lo Stato contemporaneo è Stato di diritto nel senso che ogni sua manifestazione, è regolata dalle norme giuridiche.**

**Le norme giuridiche devono garantire l'esistenza di un sistema di giustizia capace di offrire ai singoli mezzi idonei per difendersi contro lo Stato stesso quando l'azione dei suoi organi tende a esorbitare dai limiti consentiti dal diritto.**